

CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall'art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8

Prot. N. 633 del 16 APR. 2018

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA

N. 67 del 16 APR. 2018

OGGETTO: Liquidazione a Riscossione Sicilia S.p.A. - Agente della riscossione provincia di Ragusa su incarico dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Ragusa della cartella di pagamento n. 29720170007645011000 notificata il 20/12/2017 emessa per controllo modello 770 S anno 2014.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- La L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012 con la quale sono stati soppressi e posti in liquidazione i Consorzi ASI della Sicilia;
- L'art. 19 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016 ed in particolare l'art. 19 comma 1) lettera d) sulla liquidazione dei Consorzi ASI
- il D.A. n. 2872 del 06/10/2016 con il quale, fino alla data di insediamento del Commissario Liquidatore, è stato nominato il Dr. Leonardo Migliore quale Commissario ad acta per il Consorzio ASI di Ragusa in Liquidazione *"per l'adozione degli atti e provvedimenti finalizzati ad assicurare la sana gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti, instaurati dai Consorzi ASI, posti in liquidazione, con il conferimento del relativo potere di rappresentanza nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, con le quali tali rapporti intercorrono..."*;

VISTA la cartella di pagamento n. 29720170007645011000 notificata il 20/12/2017 con la quale Riscossione Sicilia S.p.A. - Agente della riscossione provincia di Ragusa, su incarico dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Ragusa, ha intimato al Consorzio, in qualità di soggetto passivo di imposta, il pagamento dell'importo complessivo di € 968,42, comprensivo di sanzione, interessi, oneri di riscossione e diritti di notifica dovuto a titolo di mancato pagamento della dichiarazione modello 770 S/2015 presentata per il periodo di imposta 2014;

VISTA la nota prot. n. 3220 del 21/12/2017 con la quale il Consorzio, a seguito dell'avvenuto pagamento di € 191,42 relativo all'addizionale comunale IRPEF competenza 2014, ha presentato istanza di riesame in autotutela all'Agenzia delle Entrate di Ragusa per lo sgravio parziale della summenzionata cartella di pagamento n. 29720170007645011000 notificata il 20/12/2017, chiedendo la notifica di una nuova cartella con importo rettificato;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate non ha riscontrato la richiesta di riesame presentata dall'Ente;

VISTA la relazione prot. n. 622 del 13/04/2018, che fa parte integrante del presente provvedimento, completa di attestazione di regolarità contabile e impegno di spesa, con la quale si rappresenta l'urgenza di provvedere, al fine di evitare azioni esecutive con aggravio di spese per l'Ente, alla immediata liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ragusa della complessiva somma di € 968,42 dovuta per le causali di cui sopra, specificando che, non appena effettuato il pagamento, verranno attivate le procedure per il rimborso della somma di € 191,42 inerente l'imposta già pagata;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento delle suddetta somma dovuta al fine di evitare gli oneri aggiuntivi derivanti da atti giudiziari di pagamento in esecuzione della predetta cartella di pagamento n. 29720170007645011000 notificata il 20/12/2017;

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889
Codice IPA: UF53BO

Tel. 0932-667124 - 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it

REGIONE
SICILIANA



CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall'art. 19 della L.R. 17/03/2016 n. 8


PRESO ATTO che si tratta di spese urgenti ed indifferibili a tutela dell'Ente, in considerazione che, vista la disponibilità di cassa, eventuali azioni esecutive comporterebbero un ingiustificato aggravio di oneri economici a carico dell'Ente;

RITENUTA la propria competenza, in forza dell'art. 19 della L.R. n. 8/2016 e del succitato D.A. n. 2872 del 06/10/2016;

DETERMINA

1. impegnare la somma complessiva di € 968,42 sulle passività del Bilancio di liquidazione del Consorzio ASI di Ragusa in liquidazione;
2. liquidare e pagare per le causali di cui in premessa a Riscossione Sicilia S.p.A. - Agente della riscossione provincia di Ragusa, su incarico dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Ragusa, la complessiva somma di € 968,42, comprensiva di sanzione, interessi, oneri di riscossione e diritti di notifica dovuto a titolo di mancato pagamento della dichiarazione modello 770 S/2015 presentata per il periodo di imposta 2014;
3. prendere atto che si tratta di spese urgenti e indifferibili a tutela dell'Ente e pertanto non frazionabili in dodicesimi e non soggette ad approvazione di gestione provvisoria;
4. effettuare il pagamento nel rispetto delle procedure di carattere fiscale;
5. prelevare la complessiva somma di € 968,42 dall'apposito capitolo del bilancio di competenza;
6. Attivare, non appena effettuato il pagamento, le procedure per il rimborso della somma di € 191,42 inerente l'imposta già pagata.

Il Commissario ad acta
Dr. Leonardo Migliore



Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889
Codice IPA: UF53BO

Tel. 0932-667124 – 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it

REGIONE
SICILIANA



CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall'art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8

Prot. N. 622 del 13 APR. 2018

**Al Commissario ad acta
SEDE**

OGGETTO: Liquidazione cartella di pagamento n. 297 2017 0007645011000 notificata il 20/12/2017 relativa alla dichiarazione modello 770S/2015 presentata per il periodo di imposta 2014.

RELAZIONE

In riferimento a quanto in oggetto, si specifica che con cartella di pagamento n. 297 2017 0007645011000 notificata in data 20/12/2017, l'Agenzia delle Entrate di Ragusa, tramite Riscossione Sicilia S.p.A. (Ruolo n. 2017/550031, reso esecutivo in data 13/11/2017), ha richiesto al Consorzio, in qualità di soggetto passivo di imposta, il pagamento della complessiva somma di €. 941,16, comprensiva di oneri di riscossione e diritti di notifica, dovuta a titolo di mancato pagamento della dichiarazione modello 770S/2015 presentata per il periodo di imposta 2014.

In merito al Modello 770S anno 2014, si rappresenta che a seguito dell'avvenuto pagamento di €. 191,42 relativo all'addizionale comunale IRPEF competenza 2014 il Consorzio con nota prot. n. 3220 del 21/12/2017 ha presentato entro i termini di legge presso la competente Agenzia delle entrate di Ragusa apposita richiesta di riesame in autotutela per lo sgravio parziale della sopra citata cartella esattoriale, chiedendo la notifica di una nuova cartella con importo rettificato.


Alla stato la richiesta di riesame non è stata riscontrata dall'ente impositore.

Stante quanto sopra, si rappresenta l'urgenza di provvedere, al fine di evitare azioni esecutive con aggravio di spese per l'Ente, alla immediata liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate di Ragusa della complessiva somma di €. **968,42**, come specificata nella cartella di pagamento n. 297 2017 00076450116000 notificata in data 20/12/2017, specificando che, non appena effettuato il pagamento, verranno attivate le procedure per il rimborso della somma di €. 191,42 inerente l'imposta già pagata.

Si rappresenta l'urgenza e l'indifferibilità del pagamento delle suddette spese.

Si attesta la regolarità contabile della superiore proposta di determinazione e la conseguente copertura finanziaria della spesa di €. 968,42 a valere sul Bilancio della Liquidazione del Consorzio Asi di Ragusa.

Il Collaboratore amministrativo
(Dott. *Gerardo Marinelli*)



Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889
Codice IPA: UF53BO

Tel. 0932-667124 – 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it

REGIONE
SICILIANA



Da "notifica cartelle Sicilia" <notifiche.sicilia@cert.riscossionesicilia.it>

A "consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it" <consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it>

Data mercoledì 20 dicembre 2017 - 00:56

Notifica cartella di pagamento n. 29720170007645011000 Codice Fiscale 00119380889

Mittente: Riscossione Sicilia

Con la presente si notifica l'atto in oggetto.

In caso di pagamento presso banche, uffici postali, tabaccai abilitati e sportelli dell'agente della riscossione si dovrà stampare* il bollettino RAV contenuto nel documento PDF allegato alla presente e-mail.

Il file allegato è in formato PDF, per aprirlo è necessario il programma Acrobat Reader. Per scaricare gratuitamente il programma visitare l'indirizzo <http://get.adobe.com/it/reader/>

Attenzione: non rispondere alla casella e-mail mittente in quanto è utilizzata da sistemi automatizzati esclusivamente per la notifica del documento allegato. E' possibile prendere contatto con l'Agente della riscossione attraverso i canali di comunicazione indicati nel documento allegato.

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni rivolte esclusivamente al destinatario indicato in oggetto, soggette alla massima riservatezza, anche ai sensi del D. Lgs. 196/2003. L'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona sono vietati e potrebbero costituire un reato. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo (compresi i file allegati) senza farne copia.

*) La stampa in proprio potrebbe non garantire le specifiche tecniche richieste per l'accettazione da parte degli uffici postali.

Allegato(i)

2972017000764501100000119380889.pdf (800 Kb)



PARANIS

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 297 2017 00076450 11 000

Questa cartella è stata emessa da Riscossione Sicilia SpA, Agente della riscossione - prov. di Ragusa
Via Archimede 112 97100 RAGUSA su incarico di:

- Agenzia delle Entrate

Lotto di stampa n. 04022
Gruppo: 0015

29729720170007645011000

DESTINATARIO
Spett. CONSORZIO ASI RAGUSA IN LIQUID

PIAZZALE CESARE ZIPELLI SNC
97100 RAGUSA RG

Cod. Fisc. 00119380889

<p>Consorzio per l'area di Sviluppo Industriale - Ragusa ENTE IN LIQUIDAZIONE</p> <p>20 DIC 2017</p> <p>Proi. n. <u>3200</u></p>
--

Spett. CONSORZIO ASI RAGUSA IN LIQUID,

di seguito trova il dettaglio delle somme che l'Ente creditore sotto indicato ci ha incaricato di riscuotere, nonché delle somme dovute a Riscossione Sicilia per l'attività di riscossione e notifica.

SOMME DA PAGARE

• Agenzia delle Entrate	Controllo modello 770 S anno 2014	908,05
•	oneri di riscossione spettanti a Riscossione Sicilia SpA	27,23
•	diritti di notifica spettanti a Riscossione Sicilia SpA	5,88

Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica euro 941,16

La scadenza che cade nelle giornate di sabato o festive è spostata al primo giorno lavorativo successivo.



In caso di pagamento oltre i 60 giorni, la legge prevede che alla somma dovuta vadano aggiunti gli interessi di mora, che Riscossione Sicilia deve incassare e versare agli Enti creditori, e ulteriori oneri per il servizio di riscossione.

**Spettano all'Ente creditore****Somme dovute**

Sono gli importi che l'Ente creditore ha posto a carico del debitore e che Riscossione Sicilia deve riscuotere.

Interessi di mora

Sono gli interessi dovuti dal contribuente qualora il pagamento sia effettuato oltre la scadenza (60 giorni). Gli interessi di mora, al tasso determinato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (art. 30 del DPR n. 602/1973; art. 13 del D.Lgs. n. 159/2015), si applicano sugli importi iscritti a ruolo, escluse sanzioni e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno dell'effettivo pagamento.

Spettano a Riscossione Sicilia**Diritti di notifica**

Sono le somme dovute per l'attività di notifica della cartella di pagamento fissate dalla legge.

Oneri di riscossione

Sono le somme dovute per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione e si calcolano sull'intero importo dovuto, quindi anche sugli eventuali interessi di mora. Tali somme sono, per legge, a carico del destinatario della cartella in misura pari al 3% dell'importo totale se il pagamento è eseguito entro 60 giorni dalla notifica, al 6% se successivo.

Nel solo caso di "riscossione spontanea a mezzo ruolo", se il pagamento viene effettuato nei termini, gli oneri dovuti sono fissati in misura pari all'1%.

INFORMAZIONI DA RISCOSSIONE SICILIA

QUANDO E QUANTO PAGARE



Pagamento	Somme dovute	Oneri di riscossione*	Diritti di notifica	Totale	Note
Entro 60 giorni	908,05	27,23	5,88	941,16	-
Oltre 60 giorni	908,05	54,49	5,88	968,42	a cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo

* Il compenso per la riscossione è fissato nella misura e secondo la ripartizione prevista dall'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, nel testo vigente al momento della consegna del ruolo.

PAGARE

Può effettuare il pagamento utilizzando il RAV allegato:

- on line sul sito www.riscossionesicilia.it;
- alle poste e in banca;
- tramite l'home banking del Suo istituto di credito o di Poste italiane (se correntista);
- agli sportelli automatici bancari e postali abilitati;
- presso i nostri sportelli (vedere elenco nella successiva sezione).

Per maggiori dettagli sulle modalità per effettuare pagamenti parziali e/o dall'estero, può consultare la sezione dedicata del nostro sito internet.

Le ricordiamo, infine, che, nei casi previsti dalla legge (art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010), può pagare eventuali debiti iscritti a ruolo riferiti a imposte erariali (per esempio, Irpef, Ires, IVA ecc.) di ammontare superiore a 1.500 euro anche tramite compensazione con altri crediti erariali.



RATEIZZARE

Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, può presentare a Riscossione Sicilia una domanda di rateizzazione del debito. La legge prevede che Lei possa chiedere un piano ordinario (fino a un massimo di 72 rate mensili) o, nei casi di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla Sua responsabilità, un piano straordinario (fino a un massimo di 120 rate mensili). Per ottenere una rateizzazione fino a 120 rate (piano straordinario) deve possedere, infatti, gli specifici requisiti indicati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013, che fissa il numero di rate concedibili in base alla situazione economica del richiedente. Se il Suo debito non supera 60 mila euro e Lei non beneficia già di una rateizzazione il cui importo residuo, cumulato alla somma per cui richiede la nuova dilazione, superi i 60 mila euro, può presentare, **senza allegare alcuna documentazione**, una richiesta di dilazione per un massimo di 72 rate (piano ordinario).

Se, invece, il Suo debito è complessivamente superiore a 60 mila euro, la richiesta di dilazione deve essere accompagnata dalla documentazione dello stato di temporanea obiettiva difficoltà.

L'importo minimo di ciascuna rata del piano non può essere inferiore a 50 euro. Può pagare le rate del piano di rateizzazione anche mediante domiciliazione bancaria direttamente sul Suo conto corrente. Le ricordiamo che, in caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, perde il beneficio della rateizzazione. La rateizzazione non può essere concessa da Riscossione Sicilia nei casi in cui il tributo non sia rateizzabile, l'Ente creditore abbia deciso di gestire in proprio la concessione della dilazione, sia intervenuta decadenza, con riferimento a precedenti piani, e non sia stato regolarizzato il debito scaduto. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata del nostro sito internet.

SOSPENDERE UNA CARTELLA

Se ritiene che le somme indicate in questa cartella non siano dovute per i motivi indicati nell'art. 1, comma 538, della Legge n. 228/2012 (prescrizione o decadenza intervenute prima che il ruolo sia stato reso esecutivo, provvedimento di sgravio emesso dall'Ente creditore, sospensione amministrativa concessa dall'Ente creditore, sospensione giudiziale o sentenza che abbia annullato il credito, pagamento effettuato prima della formazione del ruolo), può chiedere a Riscossione Sicilia, entro 60 giorni dalla notifica, di far verificare all'Ente creditore la correttezza della richiesta di pagamento. Riscossione Sicilia sospende le procedure di riscossione e trasmette la Sua richiesta all'Ente creditore che dovrà rispondere entro 220 giorni dalla data in cui l'istanza è pervenuta a Riscossione Sicilia. In assenza di risposta da parte dell'Ente la legge prevede che il Suo debito venga annullato tranne nei casi di sospensione amministrativa, sospensione giudiziale, o sentenza non definitiva di annullamento del credito.

Le ricordiamo, infine, che la citata norma prevede anche, per il contribuente che produce falsa documentazione - ferma restando la responsabilità penale - l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari ad un importo compreso tra il 100% e il 200% delle somme dovute, con un minimo di 258 euro.

PRESENTARE RICORSO

Se la cartella di pagamento è stata preceduta da un atto che Le è stato regolarmente notificato (per esempio verbale di una multa o avviso di accertamento) e non ha presentato ricorso nei termini previsti, può impugnarla solo per vizi formali propri o di notifica. Le ricordiamo, inoltre, che può impugnare la cartella dinanzi all'Autorità giudiziaria competente a seconda del motivo dell'impugnazione e della natura dell'imposta/tassa/sanzione che vuole contestare. Per gli atti impugnabili in Commissione tributaria di valore non superiore a 20 mila euro, il ricorso - sia nel caso in cui venga proposto nei confronti dell'Ente sia di Riscossione Sicilia - produce anche gli effetti di un reclamo (art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992).

Per saperne di più può visitare il nostro sito www.riscossionesicilia.it o rivolgersi ai nostri sportelli.

INFORMAZIONI DA RISCOSSIONE SICILIA

IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA

Di seguito trova una tabella riassuntiva che riporta l'autorità, i motivi e i termini per ricorrere nel caso in cui intenda contestare vizi che riguardano esclusivamente l'attività dell'Agente della riscossione; negli altri casi deve far riferimento alle informazioni contenute nelle avvertenze che trova nelle pagine seguenti.

AUTORITA'	MOTIVI	TERMINI
Commissione tributaria provinciale	Formali	60 giorni
Tribunale ordinario Sezione lavoro	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Opposizione all'esecuzione	Non è previsto un termine perentorio per l'esercizio dell'azione
Giudice di Pace	Formali	30 giorni

CONTATTARE RISCOSSIONE SICILIA

Può chiedere informazioni e chiarimenti :

- inviando una e-mail all'indirizzo indicato sul sito www.riscossionesicilia.it;
- presso gli sportelli sotto indicati.

ELENCO DEGLI SPORTELLI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI RAGUSA

SPORTELLO	INDIRIZZO	COMUNE	GIORNI E ORARI DI APERTURA	NUMERO DI TELEFONO
RAGUSA	Via Archimede, 112	Ragusa	Da Lunedì a Giovedì 8,20 / 13,00 e 14,45 / 15,45 Venerdì 8,20 / 12,30	0932/686302

Riscossione Sicilia S.p.A., inoltre, è presente sul territorio regionale con diversi sportelli polifunzionali. Per ulteriori informazioni su indirizzi, giorni e orari di apertura, è possibile consultare il sito internet www.riscossionesicilia.it, sezione "Dove siamo".

Il responsabile del procedimento di emissione e notificazione di questa cartella di pagamento è Giuseppe Teresi ed è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa e alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati dall'Ente che ha emesso il ruolo. Della correttezza delle somme dovute, e indicate nella tabella riportata nella prima pagina di questa cartella, risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente creditore che ha emesso il ruolo e ha affidato a Riscossione Sicilia il compito di riscuoterlo.

Può consultare il dettaglio della Sua posizione e pagare attraverso l'Area riservata del sito www.riscossionesicilia.it.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)

Riscossione Sicilia SpA, Titolare del trattamento dei dati personali ai fini della riscossione, utilizza i dati che La riguardano per le finalità istituzionali previste dalla legge.

Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003, nonché degli obblighi imposti dall'art. 4 del Codice Deontologico dei Concessionari e degli Ufficiali di riscossione (D.M. 16/11/2000) e dall'art. 35 del D.Lgs. n. 112/1999.

I dati personali non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché da convenzioni in materia di riscossione;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili esterni ovvero interni e di Incaricati del trattamento.

Lei ha il diritto (art. 7 D.Lgs. n. 196/2003), in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché ad acquisire indicazione delle finalità e modalità del trattamento ovvero della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.

Tali richieste, corredate da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, possono essere inoltrate a Riscossione Sicilia SpA, Responsabile pro-tempore Funzione Internal Audit, via E. Morselli, 8 - 90143 Palermo.

I diritti di cui al citato articolo 7, relativi ai dati personali presupposti all'affidamento dei carichi all'Agente della riscossione, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web www.riscossionesicilia.it, nonché presso gli sportelli della scrivente.



Questa cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica. Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate. In caso di mancato pagamento, l'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli debitori e può procedere, sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo, secondo le disposizioni di legge, a: fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili), iscrizione di ipoteca sugli immobili, esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (per esempio, stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

RUOLO EMESSO DA

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Ragusa - ufficio territoriale di Ragusa
 Piazza Antonio 6 97100 RAGUSA RG

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. Controllo modello 770 S anno 2014

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

1. Controllo modello 770 S anno 2014

Dichiarazione modello 770S/2015 presentata per il periodo d'imposta 2014.

Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.36 bis del D.P.R. n.600 del 1973 e/o dell'art.54 bis del D.P.R. n.633 del 1972.

Comunicazione predisposta in data 28-11-2016

con codice atto numero 40377271511

consegnata in data 20-12-2016

Il contribuente, qualora non abbia ricevuto la comunicazione, può recarsi presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Effettuati gli opportuni controlli, potrà essere disposto l'eventuale sgravio delle somme non dovute purchè il contribuente paghi la somma rideterminata entro 30 giorni dalla notifica della presente cartella.

Ruolo n. 2017/550031.

Reso esecutivo in data 13-11-2017.

Ruolo ordinario.

Partita: 8TYK 2014S T150917105704657320000008/D

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è ANGELO BUSCEMA.

Le informazioni sotto riportate sono fornite da Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Ragusa - ufficio territoriale di Ragusa, a cui ci si deve rivolgere per chiarimenti.

Gli orari di apertura al pubblico sono consultabili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

n. Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Oneri di riscossione		
				entro le scadenze	oltre le scadenze	
1	2014	9361	Addizionale comunale all'IRPEF enti locali-sostituti di imposta	191,42	5,74	11,49
2	2014	9363	Addiz.com.IRPEF enti locali-sost.imp.sanz.rit.om.vers.art13 d.l.471/97	57,43	1,72	3,45
3	2014	9362	Addiz.com.IRPEF enti locali-sost.imp.-int.rit.iscr.-art.20 DPR 602/73	20,71	0,62	1,24
4	2014	9362	Addiz.com.IRPEF enti locali-sost.imp.-int.rit.iscr.-art.20 DPR 602/73	8,50	0,26	0,51
5	2014	914E	Add.reg.le all'imposta sul reddito pers.fisiche-sostit.imposta -sanz.	59,79	1,79	3,59
6	2014	914C	Addiz.reg.all'imposta reddito pers.fisiche-sostit.imposta-interessi	0,65	0,02	0,04
7	2014	1080	Rit. fonte sanz. pecun. omesso ritard.versam.	493,65	14,81	29,62
8	2014	1085	Rit. fonte interessi omesso ritardato versamento	5,41	0,16	0,32
9	2014	1080	Rit. fonte sanz. pecun. omesso ritard.versam.	69,72	2,09	4,18
10	2014	1085	Rit. fonte interessi omesso ritardato versamento	0,77	0,02	0,05
Totale			908,05	27,23	54,49	
Totale da pagare (entro le scadenze)				euro 935,28		
Totale da pagare (oltre le scadenze)*				euro 962,54		

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella) e i maggiori oneri di riscossione.

Di seguito vengono riportate le specifiche relative alle singole voci di cui sopra.

Sostituti d'imposta

Esiti del controllo automatizzato (ritenute non versate o versate in misura insufficiente) comunicati al Contribuente							
quadro	modulo	riga	ritenute operate	ritenute versate	ritenute da versare (A)	sanzione ridotta	interessi
SV	00001	002	191,42	0,00	191,42	19,14	18,12

Sostituti d'imposta

Importi iscritti a ruolo (ritenute non versate o versate in misura insufficiente) a seguito del mancato pagamento nei termini delle somme dovute in base alla comunicazione degli esiti del controllo automatizzato

segue

ritenute da versare a seguito di comunicaz. (A)	ritenute versate a seguito di comunicaz. (B)	ritenute a ruolo (A) - (B)	sanzione intera (vedi avvertenze)	sanzione versata a seguito di comunicaz.	sanzione a ruolo	interessi dovuti (vedi avvertenze)	interessi versati a seguito di comunicaz.	interessi a ruolo	interessi dovuti fino alla data di consegna del ruolo	interessi dovuti per versamento da comunicaz. tardivo
191,42	0,00	191,42	57,43	0,00	57,43	20,71	0,00	20,71	8,50	0,00

Sostituti d'imposta

Esiti del controllo automatizzato (ritenute versate tardivamente) comunicati al Contribuente									
codice tributo	rigo	modulo	periodo di riferimento	importo dovuto	scadenza	versato		sanzione ridotta	interessi
						importo	data		
3802	025	00001	11-2014		16-12-2014	854,15	23-12-2014	19,93	0,57
1001	009	00002	11-2014		16-12-2014	7.052,28	23-12-2014	164,55	4,73
1001	010	00001	6-2014		16-07-2014	6.972,31	17-07-2014	23,24	0,67

Sostituti d'imposta

Importi iscritti a ruolo (ritenute versate tardivamente) a seguito del mancato pagamento nei termini delle somme dovute in base alla comunicazione degli esiti del controllo automatizzato						
importo tardivo	sanzione intera (vedi avvertenze)	sanzione versata a seguito di comunicazione	sanzione a ruolo	interessi dovuti (vedi avvertenze)	interessi versati a seguito di comunicazione	interessi a ruolo
854,15	59,79	0,00	59,79	0,65	0,00	0,65
7.052,28	493,65	0,00	493,65	5,41	0,00	5,41
6.972,31	69,72	0,00	69,72	0,77	0,00	0,77

Avvertenze

In caso di mancato pagamento nei termini delle somme indicate nella comunicazione degli esiti del controllo automatizzato sono iscritti a ruolo gli importi dovuti a titolo di imposta, sanzioni ed interessi.

Le sanzioni per omesso o tardivo versamento di imposte indicate nella comunicazione sono ricalcolate nella misura piena in quanto il contribuente ha perso il beneficio della riduzione delle stesse previsto dall'art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 462 del 1997. In particolare, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 471 del 1997, la sanzione è applicata nella misura del 30%; tuttavia, se il versamento di imposta è stato effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni, è ridotta alla metà mentre, se il ritardo è inferiore a quindici giorni, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Gli interessi per omesso o tardivo versamento di imposte sono ricalcolati e dovuti ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973. Inoltre, nelle ipotesi di omesso versamento di imposte, sono dovuti gli ulteriori interessi maturati fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della Riscossione in caso di mancato pagamento a seguito della comunicazione, ovvero fino alla data del pagamento in caso di tardivo pagamento a seguito della comunicazione.

Si precisa che l'iscrizione a ruolo delle somme dovute tiene conto dei versamenti eventualmente effettuati parzialmente e/o in ritardo a seguito della comunicazione. In particolare, i versamenti eseguiti con codice tributo 9001 sono imputati proporzionalmente alle diverse somme dovute mentre i versamenti eseguiti con codice tributo specifico sono imputati alle corrispondenti somme dovute.

Nel caso in cui il contribuente abbia scelto di versare ratealmente gli importi indicati nella comunicazione e sia successivamente decaduto dal beneficio della rateazione, sono iscritti a ruolo i residui importi dovuti a titolo di imposta, sanzioni ed interessi; le residue sanzioni e i residui interessi sono ricalcolati e dovuti secondo le modalità sopraindicate.

RUOLI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVERTENZE

Queste avvertenze sono valide in materia di imposte sui redditi e relative imposte sostitutive, imposta sul valore aggiunto, imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle assicurazioni, imposta regionale sulle attività produttive, imposta di bollo, tassa sui contratti di borsa, tassa sulle concessioni governative, tasse automobilistiche, tasse ipotecarie, tributi speciali catastali, altri tributi indiretti, oneri, relativi accessori, sanzioni amministrative in materia tributaria

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

È possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi alla Direzione o Centro operativo che ha emesso il ruolo (vedi intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti"). Alla Direzione o al Centro operativo si può presentare anche la richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo.

Esclusivamente nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e/o art. 54-bis del DPR n. 633/1972 - vedi "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha

segue

emesso il ruolo") è possibile chiedere informazioni e presentare richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo sia al Call Center (848.800.444) sia a qualsiasi Direzione dell'Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso. Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione, o del Centro operativo, indicato nella sezione "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo", o un suo delegato.

PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Quando presentare ricorso

Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella (artt. 18-22 D. Lgs. n. 546/1992).

I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1969).

Se prima della cartella il contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento o di liquidazione, oppure un atto di contestazione o un provvedimento di irrogazione sanzioni, oppure un altro atto per cui la legge prevede l'autonoma impugnabilità, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri di questi ultimi.

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa (art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992). Le disposizioni del predetto articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie proposte nei confronti dell'Agente della Riscossione.

Come e a chi presentare ricorso

Il contribuente deve:

- intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 D. Lgs n. 546/1992);
- notificare il ricorso alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", con una delle seguenti modalità:
 - spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento
 - consegnandolo direttamente all'addetto della Direzione che rilascia la relativa ricevuta
 - tramite Ufficiale giudiziario
 - mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata della sopra indicata Direzione (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it) qualora sia stato attivato il processo telematico presso la Commissione tributaria adita.

Nel caso di ruolo emesso da un Centro operativo a seguito delle attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate (vedi indicazione nella sezione "Dettaglio degli addebiti"), il contribuente deve notificare il ricorso alla Direzione competente in base al proprio domicilio fiscale;

- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento), con una delle seguenti modalità:
 - spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento
 - tramite Ufficiale giudiziario
 - mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agente della riscossione (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it) qualora sia stato attivato il processo telematico presso la Commissione tributaria adita.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta ricorso
- il codice fiscale di chi presenta ricorso e del rappresentante in giudizio
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- l'indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la Direzione e/o l'Agente della Riscossione contro cui si presenta ricorso
- il numero della cartella di pagamento
- i motivi del ricorso
- la richiesta oggetto di ricorso

segue

- l'incarico conferito al difensore, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente
- la categoria alla quale il difensore appartiene (art. 12 del D. Lgs n. 546/1992).

Il ricorso deve essere sottoscritto da chi presenta il ricorso o dal difensore incaricato. È opportuno che il contribuente allegghi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

N.B. Se l'importo contestato è pari o superiore a 3.000 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del D. Lgs n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Come costituirsi in giudizio

Il contribuente entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Nel caso di notifica del ricorso mediante posta elettronica certificata, il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it). Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, il contribuente - a pena di improcedibilità del ricorso - può costituirsi in giudizio entro 30 giorni solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso e non sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o non sia stata conclusa la mediazione. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Il fascicolo contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta o tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale o la ricevuta di posta elettronica certificata
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia della cartella di pagamento
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del ricorso.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo "Dati da indicare nel ricorso" e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell'art. 192 del DPR n. 115/2002.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n.115/2002).

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- Sospensione amministrativa: la richiesta motivata di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".
- Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificarla alla Direzione o all'Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e

segue

depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato. Decorsi 90 giorni, se non è stato notificato l'accoglimento del reclamo o non è stata conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

€ sul C/C n.1 2489944 di Euro 941,16

Insieme a:
RISCOSSIONE SICILIA SPA
PROV. RG - RAV - AGENTE RIS

Eseguito da: CONSORZIO ASI RAGUSA IN LIQUID
Residente in: 97100 RAGUSA RG

Cod. Fiscale: 00119380889
N. Documento: 29720170007645011000
Cod. Rav: 81030774757455871

IMPORTO TOTALE

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

SCADENZA	CODICE RAV
81030774757455871	

€ sul C/C n.1 2489944

TD 247
INTESTATO A:
RISCOSSIONE SICILIA SPA
PROV. RG - RAV - AGENTE RISCOSSIONE

081030774757455871

di Euro 941,16

29781030774757455871

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
cancro filina

RAV	
SCADENZA	CODICE RAV
IMPORTO TOTALE	81030774757455871
Eseguito da: CONSORZIO ASI RAGUSA IN LIQUID	
Residente in: 97100 RAGUSA RG	
Cod. Fiscale: 00119380889	
N. Documento: 29720170007645011000	

Importante: non scrivere nella zona sottostante

<081030774757455871>

00000941+16>

12489944<

247>

.....
Autorizzo l'addebito sul C/C bancario.....
.....
Filiale..... Data.....
.....
Firma.....

Importante non scrivere nella zona sottostante



Pagina lasciata in bianco per ragioni tecniche di stampa.

Riscossione Sicilia SpA
Via Archimede 112
97100 RAGUSA



Destinatario
Spett. CONSORZIO ASI RAGUSA IN LIQUID
PIAZZALE CESARE ZIPELLI SNC
97100 RAGUSA RG

notifica

Oggi

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 lo sottoscritto _____ ho notificato questa cartella di pagamento
in _____

personalmente al destinatario

consegnandola, in assenza del destinatario, in busta sigillata, al _____ signor _____

che si è qualificat _____

Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata.

depositandola in Comune e affiggendo alla porta dell'abitazione-ufficio-azienda del destinatario l'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, e

l'incapacità _____

il rifiuto _____

l'assenza di altre persone previste dall'art. 139 del codice di procedura civile.

Del deposito e dell'affissione ho informato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.

depositandola in Comune e affiggendo all'albo l'avviso di deposito, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario

Dai registri anagrafici del Comune risulta
p. Il Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dai _____ al _____
data _____
p. Il Sindaco

Firma della persona che ha ricevuto la cartella

Firma del notificatore

Lotto di stampa n.04022

